

***A TUTTI I CLIENTI  
LORO SEDI***

Milano, 30 gennaio 2002

**Circolare n. 2/2002**

**LA SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI FISCALI**

**GLI ADEMPIMENTI CONTABILI**

*D.P.R. 7 DICEMBRE 2001, N. 435*

**1. Contenuti del regolamento**

Tra gli obiettivi stabiliti per il 2002 per le Agenzie Fiscali il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha annoverato quello fondamentale della semplificazione degli adempimenti tributari. La finalità è stata perseguita attraverso azioni specifiche di semplificazione degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali per tutti i contribuenti, con particolare riguardo alle esigenze delle piccole e medie imprese.

Il piano di semplificazione fiscale varato dal Governo si è tradotto nell'emanazione del DPR 7 dicembre 2001, n. 435<sup>1</sup> (di seguito denominato anche *regolamento sulle semplificazioni* o, più brevemente, *regolamento*) il quale, da un lato, corregge ed integra in modo rilevante il DPR 322/98 e, dall'altro lato, introduce una serie di modifiche ad altre disposizioni fiscali, destinate ad alleggerire gli adempimenti posti a carico di imprese e professionisti.

---

<sup>1</sup>: Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 2001, n. 292

## **2. La sintesi del documento**

Nella nostra precedente circolare n. 1/2002 Vi abbiamo segnalato le novità introdotte dal regolamento sulle semplificazioni in relazione alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP, dell'IVA e dei sostituti d'imposta, sottolineando come con questa riforma sia stata realizzata l'unificazione dei termini per la suddetta presentazione e per il pagamento delle relative imposte.

Con la presente circolare, invece, Vi segnaliamo le novità che il regolamento sulle semplificazioni introduce nel comparto degli adempimenti ai fini IVA e in materia di scritture contabili fiscali.

Provvediamo pertanto a schematizzarVi le nuove disposizioni tenendo conto della medesima sequenza normativa adottata dal regolamento 435/2001 ed evidenziando esclusivamente le modifiche introdotte rispetto alla disciplina previgente.

**ART. 10, D.P.R. 435/2001**  
**Semplificazione delle registrazioni relative al plafond**

Precedente adempimento	Rif. normativo precedente	Abrogato (A) Sostituito (S) Nuovo (N)	Disciplina vigente	Nuovo rif. normativo	Entrata in vigore
I contribuenti che si avvalgono della facoltà di acquistare o importare beni e servizi con utilizzo del <i>plafond</i> devono annotare, in ciascun mese, nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi o unico l'ammontare di riferimento dell'esportazioni utilizzabile all'inizio del secondo mese precedente a quello in cui sono stati effettuati i predetti acquisti o importazioni	Art. 1, comma 3, DL 746/83	A	I contribuenti che si avvalgono della facoltà di acquistare o importare beni e servizi con utilizzo del <i>plafond</i> devono indicare in un apposito prospetto della dichiarazione annuale IVA, distintamente per mese, l'ammontare delle esportazioni, delle operazioni assimilate e delle operazioni intracomunitarie e quello degli acquisti e delle importazioni effettuate senza pagamento dell'imposta risultante dalle relative fatture e bollette doganali **	Art. 10, comma 1, DPR 435/01	1/01/2002
Gli stessi contribuenti devono inviare all'Ufficio IVA e in allegato alla dichiarazione annuale un prospetto delle annotazioni eseguite rispettivamente nel primo e secondo semestre solare	Art. 1, comma 2, DL 746/83	A	Gli stessi contribuenti sono obbligati a fornire all'Amministrazione finanziaria, se ne viene fatta richiesta, l'ammontare di riferimento delle esportazioni, delle operazioni assimilate e delle operazioni intracomunitarie utilizzabile all'inizio di ciascun mese, fino al secondo mese precedente a quello della richiesta e l'ammontare degli acquisti e delle importazioni effettuate in ciascun mese, fino al secondo mese precedente a quello della richiesta	Art. 10, comma 1, DPR 435/01	1/01/2002

\*\* : Sostanzialmente viene soppresso l'obbligo di annotazione, nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o in quello unico ex art. 39 del DPR 633/72, dell'importo del *plafond* disponibile e del relativo utilizzo.

**ART. 11, D.P.R. 435/2001**

**Abolizione delle annotazioni relative alle liquidazioni periodiche IVA,  
soppressione dell'obbligo delle dichiarazioni periodiche IVA**

Si segnala che nel seguente schema vengono esaminate esclusivamente le semplificazioni relative alle annotazioni. Ciò in quanto quelle relative alla soppressione dell'obbligo di presentazione delle dichiarazioni periodiche IVA (previgenti art. 1, commi 2, 2-bis e 2-ter del DPR 100/98) e quelle relative alla nuova "Comunicazione ai fini IVA" sono state trattate nella nostra precedente circolare 1/2002 del 23.1.2002 (pagine 14, 15 e 16).

Precedente adempimento	Rif. normativo precedente	Abrogato (A) Sostituito (S) Nuovo (N)	Disciplina vigente	Nuovo rif. normativo	Entrata in vigore
Gli elementi necessari per il calcolo dell'imposta (periodica) sono indicati in apposita sezione dei registri delle fatture emesse e dei corrispettivi	Art. 1, comma 1, DPR 100/98	S	Il contribuente, qualora richiesto dagli organi dell'Amministrazione finanziaria, fornisce gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica	Art. 1, comma 1, DPR 100/98	1/01/2002
		N	Le disposizioni di cui al comma 1, ultimo periodo (cioè quelle del riquadro precedente) si applicano anche ai soggetti passivi IVA che hanno optato per le liquidazioni periodiche con cadenza trimestrale.	Art. 1-bis, DPR 100/98	1/01/2002

Precedente adempimento	Rif. normativo precedente	Abrogato (A) Sostituito (S) Nuovo (N)	Disciplina vigente	Nuovo rif. normativo	Entrata in vigore
Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile, aumentato dei versamenti mensili, è superiore a quello dell'imposta a debito, il contribuente ha diritto di computare l'importo (a credito) in detrazione nell'anno successivo, <b>annotandolo nel registro degli acquisti ...</b>	Art. 30, comma 2, DPR 633/72	N  A (In modo parziale)	Resta ferma la possibilità per gli aventi diritto di presentare istanza di rimborso infrannuale  Vengono soppresse le parole <<... <i>annotandolo nel registro degli acquisti ...</i> >>.  Pertanto l'eventuale credito dell'anno precedente <b>non</b> deve più essere annotato nel registro degli acquisti di cui all'art. 25 del DPR 633/72	Art. 1-ter, DPR 100/98  Art. 30, comma 2, DPR 633/72	1/01/2002  1/01/2002
L'ufficio IVA, che a seguito dell'esame della richiesta di rimborso ne accerta la non spettanza per difetto dei presupposti stabiliti dall'articolo 30, DPR 633/72, procede alla notifica del provvedimento di diniego con contestuale indicazione del credito spettante. Il relativo credito è portato in detrazione, successivamente alla notificazione, in sede di liquidazione periodica, ovvero nella dichiarazione annuale, <b>previa annotazione nel registro di cui all'art. 25, DPR 633/72</b>	Art. 1, comma 1, DPR 443/97	A (In modo parziale)	Vengono soppresse le parole <<... <i>previa annotazione nel registro di cui all'art. 25, DPR 633/72</i> >>.  Pertanto <b>non</b> è più necessario annotare nel registro degli acquisti di cui all'art. 25 del DPR 633/72 il diniego del rimborso da parte dell'ufficio IVA	Art. 1, comma 1, DPR 443/97	1/01/2002

Precedente adempimento	Rif. normativo precedente	Abrogato (A) Sostituito (S) Nuovo (N)	Disciplina vigente	Nuovo rif. normativo	Entrata in vigore
Per i contribuenti che hanno optato per le liquidazioni periodiche con cadenza trimestrale, la liquidazione dell'imposta relativa al quarto trimestre è effettuata entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento, fermo restando il termine del 16 marzo (cioè la data per il versamento dell'IVA annuale)	Art. 7, co. 1, lett.a u.p. DPR 542/99	S	I contribuenti trimestrali <b>non</b> sono più tenuti ad effettuare la liquidazione relativa al quarto trimestre dell'anno di riferimento. Questi soggetti sono comunque tenuti a determinare l'IVA << a saldo >> in base alle risultanze della dichiarazione annuale. L'eventuale importo a debito deve essere effettuato entro il 16 marzo ovvero entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale (maggiorate dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo)	Art. 7, comma 1, lettere a) e b) DPR 542/99	1/01/2002
Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di <b>seicento milioni</b> di lire relativamente a tutte le attività esercitate.	Art. 7, comma 2 DPR 542/99	S	Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di <b>un miliardo</b> (516.456,90 €) relativamente a tutte le attività esercitate.	Art. 7, comma 2 DPR 542/99	1/01/2002

Precedente adempimento	Rif. normativo precedente	Abrogato (A) Sostituito (S) Nuovo (N)	Disciplina vigente	Nuovo rif. normativo	Entrata in vigore
<p>I contribuenti a cui spetta il rimborso infrannuale ex art. 38-bis del DPR 633/72 sono tenuti, a tal fine, a richiederlo all'atto di presentazione della dichiarazione periodica relativa al trimestre di riferimento. Coloro che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione periodica avanzano la richiesta di rimborso presentando all'ufficio competente un esemplare del modello di dichiarazione periodica oppure l'apposita istanza prevista dal decreto interministeriale del 23.7.1975</p>	<p>Art. 8, comma 2 DPR 542/99</p>	<p>S</p>	<p>A seguito dell'abrogazione della dichiarazione periodica, a decorrere dall'1.1.2002 tutti i contribuenti cui spetta il rimborso infrannuale ex art. 38-bis del DPR 633/72, devono avanzare la richiesta di rimborso mediante presentazione all'ufficio competente, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, dell'apposita istanza prevista dal decreto interministeriale del 23.7.1975</p>	<p>Art. 8, comma 2 DPR 542/99</p>	<p>1/01/2002</p>

## ART. 12, D.P.R. 435/2001

## Semplificazione in materia di tenuta di registri contabili

Precedente adempimento	Rif. normativo precedente	Abrogato (A) Sostituito (S) Nuovo (N)	Disciplina vigente	Nuovo rif. normativo	Entrata in vigore
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le società soggette all'IRPEG;</li> <li>- gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, che hanno come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;</li> <li>- le società in nome collettivo, in accomandita semplice e le società ad esse equiparate;</li> <li>- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali</li> </ul> <p>sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui all'art. 2214, comma 1, del cod. civ. (libro giornale e libro degli inventari)</p>	Art. 13, comma 1, DPR 600/73	S	<p>Tutti i predetti soggetti di cui all'art. 13, comma 1, del DPR 600/73 che tengono i libri di cui all'art. 2214, c. 1, del cod. civ. <b>hanno facoltà di non tenere</b> i registri prescritti ai fini IVA ed il registro dei beni ammortizzabili di cui all'art. 16 del DPR 600/73, a condizione che:</p> <p>a) le registrazioni nel libro giornale siano effettuate nei termini prescritti dalle norme IVA (si ritiene che tale disposizione sia da intendere limitatamente alle operazioni rilevanti agli effetti dell'IVA) ed entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale per quanto concerne il registro dei beni ammortizzabili;</p> <p>b) il contribuente sia in grado di fornire all'Amministrazione finanziaria, in caso di esplicita richiesta, gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA o nel libro cespiti;</p> <p>La stessa facoltà è concessa agli esercenti arti e professioni che abbiano optato per la contabilità ordinaria, a condizione che le registrazioni previste ai fini IVA e quelle relative ai beni ammortizzabili siano effettuate nel registro cronologico (<i>quest'ultima previsione corrisponde sostanzialmente a quanto stabilito dal successivo art. 14 del DPR 435/2001</i>).</p> <p>Le annotazioni nei registri contabili di cui all'art. 2214 del cod. civ. sono equiparate a tutti gli effetti a quelle previste nei registri prescritti ai fini dell'IVA e nel registro dei beni ammortizzabili</p>	Art. 12, commi 1 e 2, DPR 435/01	1/01/2002

**ART. 13, D.P.R. 435/2001**

**Semplificazioni in materia di registrazione dei beni ammortizzabili per i soggetti in regime di contabilità semplificata**

Precedente adempimento	Rif. normativo precedente	Abrogato (A) Sostituito (S) Nuovo (N)	Disciplina vigente	Nuovo rif. normativo	Entrata in vigore
<p>Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che, a norma del cod. civ., non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia i soggetti indicati alle lettere c) e d) del primo comma dell'art. 13, qualora i ricavi di cui all'art. 53 del DPR 917/86, conseguiti in un anno intero non abbiano superato l'ammontare di lire seicento ml. per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività, sono esonerati per l'anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi alla attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi...</p>	<p>Art. 18, comma 1, DPR 600/73</p>	<p>S</p>	<p>I soggetti che rientrano nel regime di contabilità semplificata di cui al predetto art. 18 del DPR 600/73, possono <b>non</b> tenere il registro dei beni ammortizzabili qualora siano in grado di fornire, a richiesta dell'Amministrazione finanziaria, i dati richiesti dall'art. 16 del citato DPR 600/73 (cioè i dati da registrare nel registro dei beni ammortizzabili) ordinati in forma sistematica.</p>	<p>Art. 12, commi 1 e 2, DPR 435/01</p>	<p>1/01/2002</p>

**ART. 15, D.P.R. 435/2001**

**Termine di registrazione dei corrispettivi e  
abolizione dell'obbligo di allegare gli scontrini**

Precedente adempimento	Rif. normativo precedente	Abrogato (A) Sostituito (S) Nuovo (N)	Disciplina vigente	Nuovo rif. normativo	Entrata in vigore
Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nell'art. 24 del DPR 633/72, entro il giorno quindici del mese successivo, con allegazione al registro stesso degli scontrini riepilogativi giornalieri.	Art. 6, comma 4, DPR 695/96	S	Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, anche con unica registrazione, nel registro previsto dall'art. 24 del DPR 633/72 entro il giorno quindici del mese successivo	Art. 6, comma 4, DPR 695/96	1/01/2002

## ART. 16, D.P.R. 435/2001

## Perdite involontarie di beni

Precedente adempimento	Rif. normativo precedente	Abrogato (A) Sostituito (S) Nuovo (N)	Disciplina vigente	Nuovo rif. normativo	Entrata in vigore
<p>La perdita dei beni dovuta ad eventi fortuiti, accidentali o comunque indipendenti dalla volontà del soggetto è provata:</p> <p>a) da idonea documentazione di un organo della pubblica amministrazione o, in mancanza, da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge 4.1.1968, n. 15 da cui risulti il verificarsi dell'evento, natura, qualità e quantità dei beni perduti e l'indicazione, sulla base del prezzo di acquisto, del relativo ammontare complessivo;</p> <p>b) da comunicazione scritta redatta secondo le disposizioni di cui al comma 2, lettera a), entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento</p>	Art. 2, comma 3, DPR 441/97	S	La perdita dei beni dovuta ad eventi fortuiti, accidentali o comunque indipendenti dalla volontà del soggetto è provata da idonea documentazione fornita da un organo della pubblica amministrazione o, in mancanza, da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, resa entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento o dalla data in cui se ne ha conoscenza, dalle quali risulti il valore complessivo dei beni perduti, salvo l'obbligo di fornire, a richiesta dell'Amministrazione finanziaria, i criteri e gli elementi in base ai quali detto valore è stato determinato **	Art. 2, comma 3, DPR 441/97	1/01/2002

\*\* : Scompare, in pratica, l'obbligo di inviare una comunicazione scritta agli uffici dell'Amministrazione finanziaria e ai Comandi della Guardia di finanza di competenza. L'atto della Pubblica amministrazione o, in mancanza, la dichiarazione sostitutiva esauriscono gli adempimenti a carico del contribuente.